



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

E, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata
alla Raffineria API di Ancona S.p.A. – Procedimento ID 16/9832.

In riscontro alla nota prot. MATTM/50537 del 2/07/2020, con la quale sono pervenute le
osservazioni del Gestore, si trasmette l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo in
oggetto indicato.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Riesame del
Decreto autorizzativo n. 171 del 11/05/2018 rilasciato alla Raffineria di Ancona S.p.A.
Relativamente alle prescrizioni:**

- n. (19) – relativa alla gestione con potenza ridotta della caldaia Ausiliaria (ASG);
 - n. (28) – relativa alle emissioni di polveri dal camino E17;
- n. (48) – relativa ai monitoraggi in continuo delle emissioni convogliate in atmosfera;
 - n. (55) – relativa al contenuto di zolfo nel *fuel oil*;
 - n. (79) – relativa alle emissioni in corpo idrico;
- n. (143) – relativa alle frequenze di monitoraggio e controllo della tenuta dei serbatoi.

(id. MATTM-DVA 16/9832)

Gestore	Raffineria di Ancona S.p.A.
Località	Falconara Marittima (AN)
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Avv. David Roettgen
	Ing. Antonio Voza
	Dott. Roberto Ciccioli – Regione Marche
	Ing. Alessandro Inzerilli – Provincia di Ancona
	Ing. Giovanna Badiali – Comune di Falconara Marittima



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 1586 del 24 dicembre 2018, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della società Raffineria di Ancona S.p.A. relativamente all'installazione sita in Falconara Marittima (AN) ai seguenti commissari:
 - Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
 - Ing. Antonio Voza;
 - Avv. David Roettgen.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
 - Dott. Roberto Ciccioli – Regione Marche;
 - Ing. Alessandro Inzerilli – Provincia di Ancona;
 - Ing. Giovanna Badiali – Comune di Falconara Marittima.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 28369 del 14/12/2018 avente ad oggetto “API Raffineria di Ancona S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 171 del 11/05/2018 - Procedimento **id 16/9832**”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 1522 del 17/12/2018, con cui, nel dare avvio alle attività istruttorie trasmetteva alla Commissione la documentazione inviata dal Gestore con nota prot. 1387 del 27/11/2018.
- Vista i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA: RI 16/01/2019 prot. n. 2650 del 121/01/2019, acquisita dalla Commissione con prot CIPPC n. 78 del 21/01/2019.
- Visti Gli esiti delle riunioni del Gruppo Istruttore (GI):
 - riunione Gruppo Istruttore/Gestore del 19/09/2019 giusto verbale prot. CIPPC n. 1587 del 19/09/2019;
 - riunione in sessione riservata del Gruppo Istruttore del 22/01/2020 giusto verbale prot. CIPPC n. 71 del 22/01/2020.
- Visti i chiarimenti e le informazioni rese dal Gestore con nota prot. 1177/2019 del 04/10/2019, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n. 25380 del 07/10/2019, a seguito della riunione del 19/09/2019.
- Visti gli ulteriori chiarimenti e le informazioni rese dal Gestore con nota prot. 1200/2019 del 10/10/2019, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n. 26524 del 15/10/2019, a seguito della riunione del 19/09/2019.
- Vista la nota congiunta della ONLUS L'OndaVerde e del Comitato cittadino Mal'Aria del 25/10/2019, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n. 28331 del 28/10/2019.
- Vista la nota di richiesta di integrazione della tariffa trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Gestore avente prot. DVA 13223 del 24/05/2019.
- Vista la comunicazione del Gestore prot. 707 del 30/05/2019, acquisita agli atti del Ministero



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC API Raffineria di Ancona S.p.A. Falconara Marittima (AN)

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n. 13855 del 31/05/2019, con cui si comunicava l'avvenuto versamento dell'integrazione della tariffa .

- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio D.M. 171/2018 e s.m.i..
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas (2014/738/UE).
- Visti gli esiti della riunione del Gruppo Istruttore (GI) in sessione riservata del 22/01/2020, giusto verbale prot. CIPPC 71 del 22/01/2020.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. MATTM 22935 del 01/04/2020 avente ad oggetto "*Trasmissione Parere istruttorio conclusivo e proposta di Piano di monitoraggio e controllo relativi al riesame del DM 171/2018 - Procedimenti id 16/9832 - Trasmissione osservazioni*", con cui si richiedeva al Gestore di presentare eventuali osservazioni.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. MATTM 50357 del 02/07/2020 avente ad oggetto "*Trasmissione osservazioni del Gestore al Parere istruttorio conclusivo ed alla proposta di Piano di monitoraggio e controllo relativi al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. 171 dell'11/05/2018 alla società API Raffineria di Ancona S.p.A. di Falconara Marittima (AN) - Procedimento id 16/9832*", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 601 del 02/07/2020, con cui si trasmettevano le osservazioni presentate dal Gestore a seguito della richiesta 01/04/2020, inviate con nota prot. 529/2020 del 12/03/2020.
- Vista la nota del Gestore prot. 529/2020 del 12/03/2020, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. MATTM 22935 del 01/04/2020, con cui il Gestore segnala un refuso in merito alla prescrizione (80) del DM 171/2018.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 03/07/2020 dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 635 del 09/07/2020 ivi compresi i relativi allegati circa l'approvazione.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (19)

- Che la prescrizione n. (19) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e s.m.i. recita:
"Il Gestore deve esercire la Caldaia Ausiliaria (ASG) con una potenza massima di 44,5 MW; a tal fine è tenuto a fornire, nel Report di autocontrollo annuale, i dati relativi alla misura in continuo del quantitativo di gas in alimentazione alla caldaia e al potere calorifico dello stesso, permettendo così la determinazione della potenza termica di combustione in esercizio".
- Che la limitazione della potenza di esercizio della Caldaia Ausiliaria rispetto a quella di targa, pari a 123,7 MW_t, scaturiva da specifica istanza del Gestore.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore evidenzia che la scelta di limitare la potenza di esercizio della Caldaia Ausiliaria era stata dettata da un assetto in cui il vapore fosse fornito principalmente alla raffineria dal ciclo combinato CCPP (turbina a gas/Caldaia a recupero di vapore – punto di emissione E26A) e nei momenti di bassa richiesta dal mercato fornito sia dal ciclo combinato, mantenuto attivo anche se a bassi carichi, che dall'ASG per la quota di vapore da integrare. Il Gestore precisa inoltre che nella situazione attuale si è rilevata una condizione di mercato per la quale non è risultata sempre economicamente sostenibile anche la sola accensione del turbina a gas, che rimane inattiva anche per lunghi periodi. In particolare infatti, agendo all'interno di una logica di libero mercato dell'energia, risulta possibile la presenza di lunghi periodi, come quello attuale, in cui non si presentano le condizioni di sostenibilità per la marcia del ciclo combinato, essendo assente la richiesta, condizione precedentemente non ipotizzabile. In tali situazioni risulta indispensabile il ruolo previsto dalla Caldaia ASG nel soddisfare la richiesta di vapore della installazioni di Raffineria, per lo svolgimento delle normali attività degli impianti in sicurezza.
- Che con la nota prot. 1177 del 04/10/2019 il Gestore rettifica il valore della portata rappresentativa del camino E26B, in relazione all'esercizio della Caldaia Ausiliaria (ASG) senza limitazioni di potenza. Tale parametro risulta pertanto pari a 54'628 Nm³/h.
- Che alla luce del valore rettificato della portata rappresentativa degli effluenti dal camino E26B, il ricalcolo dei valori in concentrazione della "bolla" prevista alla "*Gestione Integrata delle emissioni*" dell'intero complesso di raffineria di cui alle *BATConclusions* n. 57 e n. 58 della Decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, produce rispettivamente un valore di 192 mg/Nm³ di NO_x e di 687 mg/Nm³ di SO₂.
- Che al camino E26B, in considerazione della potenza termica (>50MW) della caldaia associata, risultano applicabili i limiti emissivi già previsti dal DM 171/2018 per il camino E3.
- Che per il camino E26B la prescrizione (48) già prevede monitoraggi in continuo.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (28)

- Che la prescrizione n. (28) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi recita:

"Il Gestore è tenuto al rispetto dei seguenti limiti emissivi al camino E17 connesso con le unità recupero zolfo:

Camino	Unità-alimentazione	Caratteristiche camino	CO mg/Nm³ media mensile	Polveri mg/Nm³ media mensile	H₂S mg/Nm³
E17	Postcombustore (U3750, U3800, U3850) F3751	Portata: 13.424 Nm ³ /h h: 40 m; Sez: 1,15 m ²	100	5	5

- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore nell'evidenziare che, pur nel rispetto delle pertinenti BAT, il limite emissivo per le polveri, peraltro non previsto dalla vigente normativa per la tipologia di impianti associati al camino E17, non risulta sempre traguardabile, chiede di sostituire il limite in concentrazione con un limite in massa annuale complessivo pari a 30



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

t/anno, calcolato come somma dei contributo dei camini soggetti alla “Gestione Integrata delle emissioni”.

- Che nel rispetto del DM 171/2018 alla MCP dai camini della raffineria soggetti alla “Gestione Integrata delle emissioni” potrebbero essere emesse circa 44 t/a di polveri.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (48)

- Che la prescrizione n. (48) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi recita:

“Il Gestore dovrà mantenere un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri SO₂, NO_x e CO relativamente ai camini E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E10, E13, E14, E17, E26A ed E26B. Il Monitoraggio in continuo potrà essere effettuato anche con metodi indiretti, purché siano rispettati i criteri minimi di accettabilità di cui al DM 274/2015 (rif. All. 3, pt. 2.3, All. 4, pt. 4.2, 5.3 e 5.4). In particolare debbono, al minimo, essere mantenuti i sistemi di monitoraggio di cui alla seguente tabella presentata dal Gestore in sede di domanda di AIA; dovranno inoltre essere adottati sistemi di monitoraggio in continuo diretto per il camino E6, relativamente ai parametri Polveri, SO₂, NO_x, CO e Portata.

CAMINO	Polveri	SO₂ - NO_x	CO	Portata
E1	Continuo diretto	Continuo diretto	Continuo diretto	Continuo diretto
E2-5-7-9-13-14-17	PEMS	Continuo diretto	Continuo diretto	PEMS
E3	PEMS	Continuo diretto	Continuo diretto	PEMS
E6	PEMS	Continuo diretto	Continuo diretto	PEMS
E10	PEMS	PEMS	PEMS	PEMS
E18	Discontinuo (annuale)	Discontinuo (annuale)	Discontinuo (semestrale)	PEMS
E26A	Continuo diretto	Continuo diretto	Continuo diretto	PEMS
E26B	Continuo diretto	Continuo diretto	Continuo diretto	PEMS

- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore evidenzia che nella prescrizione (48) sia stato erroneamente indicato il camino E6, nella parte di testo, invece del camino E1. È infatti per tale camino che è stato introdotto l’obbligo di sistemi di monitoraggio in continuo diretto per tutti i parametri, come indicato correttamente nella tabella.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (55)

- Che la prescrizione n. (55) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi recita:

“Il Gestore deve utilizzare Fuel Oil a basso tenore di zolfo (<1.0% peso) e dove possibile <0.5% peso. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

rispetto della presente prescrizione”.

- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore evidenzia che:
 - la formulazione da cui deriva la prescrizione risulta connessa ad un'attività non più esercita all'interno delle istallazioni API, e l'utilizzo del *Fuel Oil* BTZ come unico combustibile è prevista esclusivamente in alimentazione alla Caldaia Ausiliaria (ASG) nei periodi delle verifiche di funzionalità dei sistemi di sicurezza della rete gas o in condizioni di emergenza come “*fuel di back up*” (prescrizione 20);
 - la previsione del limite al contenuto di zolfo (prescrizione 55) risulta ridondante nelle applicazioni che prevedono l'utilizzo di una miscela *Fuel Gas / Fuel Oil* e tale da rendere inefficace, di fatto, i limiti posti dalla prescrizione (9);
 - la revisione della prescrizione (55) non comporterà variazioni all'impatto delle istallazioni in quanto già limitato dalle citate prescrizioni specifiche alle emissioni e garantito dal monitoraggio in continuo del parametro di interesse.
- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore chiede di limitare il contenuto di zolfo nel *Fuel Oil* esclusivamente nei casi in cui venga utilizzato quale unico combustibile.
- Che il DM 171/2018 impone, ai pertinenti camini, specifici limiti emissivi per i composti solforati.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (79)

- Che la prescrizione n. (79) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi recita:

“Gli scarichi SF-Raff-1, SF-Raff-2 devono inoltre rispettare i limiti di concentrazione, relativi a parametri non normati dalla legislazione vigente, come riportato nella seguente tabella.

<i>Scarico</i>	<i>parametro</i>	<i>VLE (mg/l – medie mensili)</i>
<i>SF-Raff1 (TAS)</i>	<i>Azoto totale</i>	25
	<i>Vanadio</i>	4
	<i>Benzene</i>	0,05
	<i>BTEX</i>	0,01
	<i>Benzo[a]pirene</i>	0,01
	<i>AOX</i>	0,1
<i>SF-Raff2 (demi)</i>	<i>MTBE</i>	0,04
	<i>ETBE</i>	0,04
	<i>Azoto totale</i>	25

- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore segnala che:
 - nella prescrizione, per mero errore materiale, nelle osservazioni inviate dal Gestore nell'ambito della CdS, veniva indicato in tabella il limite per i BTEX di 0,01 mg/ anziché



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC API Raffineria di Ancona S.p.A. Falconara Marittima (AN)

di 0,1 mg/l allo scarico SF-Raff1;

- nell'ambito dell'istruttoria di riesame dell'AIA era stata proposta una modifica alla tabella contenuta nella prescrizione inizialmente prevista, per aggiornarla con i valori limite sulle medie mensili derivanti da autorizzazione precedente. Osservazione poi accettata in sede di Conferenza dei Servizi, che ha fatto propria la nuova tabella proposta dal Gestore contenente però l'errore sui BTEX in quanto la previgente AIA prevedeva un valore pari a 0,1 0,1 mg/l
 - l'errore risulta inoltre evidente dal fatto che nella prescrizione viene riportato un limite più elevato per il Benzene, di quello indicato per i BTEX di cui il Benzene è un componente.
- Che con la prescrizione n. (80) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi prevede, nel rispetto della BAT 12 della Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, un limite pari a 0,05 mg/l per il parametro BTEX, per gli scarichi SF-Raff-1, SF-Raff-2 e SF-Raff-4.

Considerato per quanto attiene la prescrizione n. (143)

- Che la prescrizione n. (143) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171/2018 e smi, come modificato in particolare dal DM 282 del 15/10/2018 recita:
- “Relativamente ai serbatoi presenti nell'installazione si prescrive che:*
- a) *tutti i serbatoi ad eccezione di quelli contenenti bitume, acque da trattare, additivi, zolfo e GPL devono essere dotati di doppio fondo, pertanto il Gestore dovrà aggiornare l'esistente piano di miglioramento il quale dovrà prevedere il completamento delle attività entro sette anni dal rilascio dell'AIA; tale piano dovrà essere notificato all'Ente di Controllo entro tre mesi dal rilascio del provvedimento di AIA. ISPRA aggiornerà annualmente l'Autorità competente. Dalla prescrizione sono esclusi i prodotti la cui movimentazione allo stato liquido richiede calore e le perdite siano rese improbabili dalla solidificazione; il Gestore, per ciascun prodotto con tali caratteristiche, dovrà predisporre uno specifico documento che attesti e comprovi la non credibilità della percolazione del prodotto. Qualora gli studi non confermino la non credibilità della percolazione del prodotto, con la conseguente necessità di realizzare doppi fondi per un numero di serbatoi superiore a 10, la prescrizione, limitatamente alla frequenza di realizzazione dei doppi fondi, dovrà essere oggetto di specifico riesame, da avviarsi su istanza di parte del Gestore;*
 - d) *per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, l'ispezione esterna dovrà essere effettuata con una frequenza non superiore a 2 anni, e l'ispezione interna con una frequenza non superiore a 10 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare una verifica di controllo con emissione acustica almeno ogni 5 anni;*
 - e) *per quanto attiene i serbatoi dotati di doppio fondo, l'ispezione esterna avverrà con una frequenza non superiore a 5 anni, e l'ispezione interna con una frequenza non superiore a 20 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica almeno ogni 5 anni.”*
- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore evidenzia tra l'altro difficoltà oggettive ad attuare nell'immediato le frequenze, per i controlli interni dei serbatoi a fondo singolo e non



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC API Raffineria di Ancona S.p.A. Falconara Marittima (AN)

solo, ciò in considerazione anche della concomitante scadenza, in particolare in prima applicazione del DM 171/2018, per numerosi serbatoi, la cui contemporanea messa fuori esercizio potrebbe pregiudicare l'effettiva operatività della raffineria.

- Che ferme restando le periodicità di cui alla prescrizione (143) risulta necessario definire un “*programma di rientro*” finalizzato di portare a regime le periodicità di controllo e monitoraggio dei serbatoi, stante l'avvio delle attività su “assetto previgenti” soggetti a periodicità diverse.
- Che con la nota prot. 1200 del 10/10/2019, il Gestore nel fornire specifici chiarimenti, trasmette il “*programma di rientro*”, prevalentemente riferito a serbatoi a fondo singolo, prevedendo l'allineamento delle tempistiche prescritte entro il 2025.
- Che con la nota prot. 1387 del 27/11/2018 il Gestore propone tra l'altro una frequenza massima di ripetizione delle emissioni acustiche di tre anni per i serbatoi a fondo singolo che abbiano superato i 10 anni dall'ultima ispezione interna.

Considerato inoltre

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 171/2018 e s.m.i. come integrate e modificate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Quanto previsto, in capo all'Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

il Gruppo Istruttore ritiene

- Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (19) proposta dal Gestore, nella seguente formulazione ed alle condizioni ivi indicate:
 - la prescrizione (19) sia stralciata dal PIC;
 - la prescrizione (18) sia riformulata come segue:



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

(18) *Le emissioni derivanti dal camino E26B dovranno rispettare, come medie mensili, i seguenti valori di emissione, sia nelle condizioni di minimo tecnico che di massimo carico:*

Rif.	Unità-alimentazione	Caratteristiche camino	MW	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	Polveri mg/Nm ³	COT mg/Nm ³	NH ₃ + composti a base Cl mg/Nm ³	H ₂ S mg/Nm ³	O ₂
E26B	Sistemi per produzione di vapore (U9100) Caldaia ASG Fuel gas, metano, (olio combustibile in emergenza)	Portata: 54.628 Nm ³ /h h: 49,8 m Sez: 4,337 m ²	123,7	300	35	100	5	50	30	5	3%

- la prescrizione (5) sia riformulata come segue:

(5) *Il Gestore, in riferimento alla "Gestione Integrata delle emissioni" dell'intero complesso di raffineria di cui alle BATConclusions n. 57 e n. 58 della Decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, ferma restando l'applicazione delle BATConclusions al fine di applicare una generale e rilevante riduzione delle emissioni di polveri, NO_x, SO₂ e CO, deve rispettare, come media mensile, le concentrazioni di seguito indicate:*

Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flussi di massa (t/a) (*)
NO _x	192	470
SO ₂	687	1'000

(*) *La massa totale dell'inquinante emessa nel periodo di riferimento è calcolata considerando le emissioni avvenute sia durante i periodi di normale funzionamento degli impianti sia durante i periodi transitori come avviamenti, fermate e malfunzionamenti.*

- Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (28) proposta dal Gestore, nella seguente formulazione ed alle condizioni ivi indicate:

- Dopo la prescrizione (5) sia inserita la seguente prescrizione:

(5bis) *per i camini soggetti alla gestione integrata delle emissioni il Gestore è tenuto a rispettare un limite massico annuale per il parametro Polveri pari a 30 t/a.*

- dalla prescrizione (28) sia stralciata la 5^a colonna relativa alle polveri;

- dopo la prescrizione (28) sia inserita la seguente prescrizione:

(28bis) *Il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio conoscitivo semestrale delle emissioni di polveri dal camino E17, secondo le modalità di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo.*

- Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (48) proposta dal Gestore in quanto correzione di refuso, pertanto la parte testuale di cui alla prescrizione è sostituita dalla



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)

seguinte:

(48) *Il Gestore dovrà mantenere un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri SO₂, NO_x e CO relativamente ai camini E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E10, E13, E14, E17, E26A ed E26B. Il Monitoraggio in continuo potrà essere effettuato anche con metodi indiretti, purché siano rispettati i criteri minimi di accettabilità di cui al DM 274/2015 (rif. All. 3, pt. 2.3, All. 4, pt. 4.2, 5.3 e 5.4). In particolare debbono, al minimo, essere mantenuti i sistemi di monitoraggio di cui alla seguente tabella presentata dal Gestore in sede di domanda di AIA; dovranno inoltre essere adottati sistemi di monitoraggio in continuo diretto per il camino E1, relativamente ai parametri Polveri, SO₂, NO_x, CO e Portata.*

– Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (55) proposta dal Gestore, nella seguente formulazione:

(55) *Il Gestore deve utilizzare Fuel Oil a basso tenore di zolfo (<1.0% peso) e dove possibile <0.5% peso, nei casi in cui tale combustibile venga utilizzato quale unico combustibile in alimentazione alle unità autorizzate. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto della presente prescrizione.*

– Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (79) proposta dal Gestore, pertanto la tabella di cui alla prescrizione è sostituita dalla seguente:

Scarico	parametro	VLE (mg/l – medie mensili)
SF-Raff1 (TAS)	Azoto totale	25
	Vanadio	4
	Benzene	0,05
	BTEX	0,1
	Benzo[a]pirene	0,01
	AOX	0,1
SF-Raff2 (demi)	MTBE	0,04
	ETBE	0,04
	Azoto totale	25

– Parzialmente Accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione (143) proposta dal Gestore, nella seguente formulazione ed alle condizioni ivi indicate:

▪ alla prescrizione (143) siano aggiunti i seguenti commi:

f) ai fini della messa a regime della frequenza dei controlli interni di cui alle lettere precedenti il Gestore, in prima applicazione, potrà adottare un piano di rientro, predisposto sulla base di una specifica analisi del potenziale rischio di perdita del contenimento, nonché delle oggettive esigenze operative e programmatiche; tale piano di rientro dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025 (fermo restando ogni



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
API Raffineria di Ancona S.p.A.
Falconara Marittima (AN)**

eventuale prescrizione e/o indicazione del competente CTR ex D.Lgs. 105/2015);

- g) nel periodo di attuazione del piano di rientro di cui alla precedente lettera i serbatoi a fondo singolo che abbiano superato i 10 anni dall'ultima ispezione interna, ed i serbatoi a fondo doppio che abbiano superato i 20 anni dall'ultima ispezione interna, dovranno essere assoggettati a verifiche di controllo con emissione acustica almeno ogni 3 anni.

– La tariffa versata congrua.

Il GI ritiene inoltre, in coerenza con quanto sopra e con la BAT 12 della D.E. 2014/738/UE, che il “VLE BAT (*media annua*)” per il benzene di cui alla tabella della prescrizione (80) del DM 171/2018 debba essere inteso come pari a “0,050”.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi, non oggetto del presente parere, previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 171/2018 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In relazione a quanto sopra il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 171/2018 e s.m.i., deve intendersi modificato di conseguenza.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.